

MEMORIA

31/2026/I/COM

**MEMORIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA
IN MATERIA DI RAPPORTI TRA CITTADINO, IMPRESE PRIVATE E
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA
SEMPLIFICAZIONE E ALLA TRASPARENZA DEI CONTRATTI
PUBBLICI E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L'ACCESSO
AI SERVIZI**

Memoria per l'audizione presso la Commissione bicamerale per la semplificazione

17 febbraio 2026

Signor Presidente, Onorevoli Deputate e Deputati,

desidero ringraziare, anche a nome del Presidente, Nicola Dell'Acqua, e degli altri Componenti del Collegio, Alessandro Bratti, Lorena De Marco, e Francesca Salvemini, la Commissione bicamerale per la semplificazione, per l'invito rivolto al nuovo Collegio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a fornire il proprio contributo al dibattito parlamentare nell'ambito dell'Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. Tale indagine affronta, infatti, una tematica cui questo Collegio presta una particolare attenzione e considerazione, tenuto conto che la promozione della tutela degli interessi dei consumatori rientra tra le finalità del mandato istituzionale attribuito all'Autorità dal Legislatore, oltreché quello di promuovere la concorrenza e l'efficienza dei servizi con adeguati livelli di qualità nei settori sottoposti alla sua competenza, attraverso un'azione di regolazione e di controllo.

Oltre alle originarie funzioni inerenti ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'Autorità sono state attribuite funzioni di regolazione e di controllo anche in materia di servizi idrici, da esercitare con gli stessi poteri attribuiti dalla legge istitutiva n. 481/95.

Successivamente la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha conferito a questa Autorità compiti di regolazione e di controllo anche nel settore dei rifiuti differenziati, urbani e assimilati.

La finalità di tutela dei clienti finali/consumatori - considerata fondamentale da questa nuova Consiliatura dell'Autorità e posta al centro della sua azione - è perseguita in molteplici forme sia riguardo al settore ambientale sia a quello dell'energia. Rientrano in tale ambito gli interventi funzionali ad accrescere la comprensione dei mercati e la consapevolezza dei consumatori nelle scelte, nonché la trasparenza e la pubblicità delle condizioni contrattuali e a garantire un costante incremento della qualità dei servizi sia nei segmenti regolati sia in quelli di mercato, provvedendo nel contempo al costante monitoraggio del funzionamento dei medesimi.

1. SETTORE AMBIENTALE

Vale preliminarmente osservare come l'intervento dell'Autorità nell'ambito dei servizi ambientali, con particolare riferimento ai *“contratti tra cittadini e società private che erogano servizi in regime di convenzione o affidamento”*, oggetto della presente Indagine conoscitiva, si sia inserito in un assetto istituzionale particolarmente articolato, con

condizioni molto eterogenee sul territorio nazionale in relazione ai livelli di qualità del servizio, alle condizioni contrattuali e alla trasparenza della fatturazione. La sua azione si è dunque indirizzata, in via generale, al rafforzamento della tutela dei consumatori/utenti, con una specifica attenzione alle esigenze di armonizzazione e di omogeneizzazione, attraverso, in particolare: la definizione di condizioni contrattuali minime; l'individuazione di regole per la trasparenza dei documenti di fatturazione; la determinazione di standard generali e specifici di qualità tecnica e di qualità contrattuale e dei relativi indennizzi automatici; la valutazione dei reclami; la diffusione della conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi.

Le misure adottate dall'Autorità riflettono, pertanto, l'esigenza di rafforzare la trasparenza e la pubblicità in servizi caratterizzati da forti asimmetrie informative, riducendo progressivamente la frammentazione normativa e delle prassi amministrative riscontrate.

Nel servizio idrico integrato, con la delibera 586/2012/R/IDR, l'Autorità ha approvato la prima direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione, individuando il set di informazioni minime che, a far data dal 1° gennaio 2014, i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti ad inserire in bolletta. Successivamente, con la delibera 655/2015/R/IDR, l'Autorità è intervenuta a disciplinare la qualità contrattuale, con l'obiettivo di definire un sistema di tutele minime, valido per l'intero territorio nazionale, superando dunque le difformità tra gli standard di qualità previsti nelle differenti Carte dei servizi precedentemente adottate dai singoli gestori, nonché le modalità per la corresponsione dell'indennizzo in caso di mancato rispetto degli standard medesimi. Con la delibera 917/2017/R/IDR, è stata poi introdotta la disciplina della qualità tecnica che, tra le criticità che devono essere prioritariamente risolte, individua la riduzione delle perdite idriche, con la definizione di un apposito indicatore (M1), e gli obiettivi annuali che gli operatori devono raggiungere, intervenendo con investimenti sulle proprie infrastrutture, anche tramite opere di digitalizzazione volte al monitoraggio delle reti e delle pressioni. Le evidenze emerse dall'implementazione della disciplina della qualità forniscono segnali incoraggianti: riguardo alla qualità contrattuale, si è registrato un elevato livello medio di qualità, sia nella fase di avvio e di cessazione del rapporto contrattuale (con il 97,1% delle prestazioni eseguite entro lo standard minimo previsto dalla regolazione sul totale delle prestazioni eseguite), sia nella fase di gestione del rapporto contrattuale con l'utenza e in quella di accessibilità al servizio (95,9%). In ordine alla qualità tecnica, dall'anno (base) 2016, sono state registrate riduzioni medie delle perdite pari all'11%, in termini di perdite lineari (M1a), e al 4% per quelle percentuali (M1b), nonché una riduzione media delle interruzioni del servizio (M2) pari al 26%.

Riguardo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, con la delibera 444/2019/R/RIF, l'Autorità ha introdotto il Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio (TITR) e, con la delibera 15/2022/R/RIF, ha altresì approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che contiene disposizioni in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio, a partire dal 2023. Il TQRIF prevede sia obblighi minimi di servizio validi sull'intero territorio nazionale, sia standard e livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio, che devono essere riportati nella Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Esso disciplina anche le modalità di attivazione, di variazione e di cessazione del servizio, prevede norme in materia di reclami, richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati.

Al riguardo, l'Autorità ha proseguito l'attività di monitoraggio degli obblighi di servizio e degli indicatori della qualità previsti, riscontrando una forte prevalenza degli schemi caratterizzati dalla presenza di minimi obblighi di servizio.

Un altro profilo su cui si è focalizzata l'azione dell'Autorità riguarda la definizione di regole e di misure volte ad assicurare la pubblicità e la trasparenza in ordine al riconoscimento dei costi del servizio per i gestori e gli utenti. In proposito, per il servizio idrico integrato, appare rilevante ed assai utile porre attenzione alla definizione di regole chiare nella gestione delle attività al limite tra il perimetro regolato e quello degli altri servizi e, in particolare, al riutilizzo delle acque reflue depurate. Su tale aspetto l'Autorità considera indispensabile promuovere la piena chiarezza delle regole che disciplinano il rapporto di fornitura, anche tramite il completamento del quadro normativo di riferimento, che comprende l'attuazione del Regolamento (UE) 741/2020, recante *“Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua”*, e auspica l'introduzione di disposizioni stabili e trasparenti per l'allocazione dei costi di gestione degli impianti destinati ad ampliare la disponibilità delle risorse idriche, in un arco di tempo congruo, secondo i principi generali *“full cost recovery”* e *“chi inquina paga”*.

Con riferimento poi allo stato di armonizzazione e di riordino dei criteri di articolazione dei corrispettivi all'utenza, si evidenzia che, se per il servizio idrico integrato il percorso intrapreso ha già manifestato i primi effetti nel periodo di applicazione del Testo integrato corrispettivo servizi idrici (TICSI), relativamente al quale si potrà valutare di proseguire gradualmente con la definizione ove necessario di nuovi criteri, nel servizio di gestione dei rifiuti urbani la stratificazione normativa e la disomogeneità delle prassi amministrative emergono con particolare evidenza. Infatti, dall'Indagine condotta dall'Autorità si è riscontrata una marcata eterogeneità nei criteri di articolazione tariffaria adottati sul territorio nazionale, con una diffusione ancora limitata e non omogenea dei modelli più avanzati di tariffazione puntuale, ossia commisurata alla quantità di rifiuti prodotti, e un'inadeguatezza dei criteri applicati rispetto al paradigma emergente

dell'economia circolare, cui si aggiunge l'estrema frammentazione del servizio, con circa 6.000 ambiti tariffari distinti censiti dall'Autorità, nella quasi totalità organizzati su base comunale. Tutto ciò ha portato ad un primo intervento organico di riordino, con l'approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), che introduce dal 2028 una struttura tariffaria di riferimento unica su tutto il territorio nazionale.

Giova infine rammentare che, con riferimento al profilo dei *“contratti pubblici tra pubblica amministrazione e imprese private, quali appalti, concessioni, convenzioni e affidamenti”*, l'Autorità ha adottato, sia per il servizio idrico integrato sia per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, appositi schemi di convenzione e di contratto di servizio (rispettivamente con la delibera 656/2015/R/IDR e con la delibera 385/2023/R/RIF), nonché schemi tipo di bandi di gara (delibere 596/2024/R/RIF e 347/2025/R/IDR).

Con i primi, l'Autorità ha inteso disciplinare in maniera trasparente la ripartizione di responsabilità e rischi tra Ente affidante e soggetto gestore, creando un insieme di regole uniformi e coerenti con il quadro regolatorio e normativo. L'obiettivo di definire regole condivise e omogenee per gli affidamenti è stato ulteriormente rafforzato con l'introduzione degli schemi tipo di bandi di gara, volti ad assicurare, fin dal momento di avvio delle procedure di affidamento, la coerenza con la disciplina regolatoria e la normativa di settore. Con tali schemi grande risalto è stato attribuito alla necessità di tenere adeguatamente conto delle rappresentate rilevanti esigenze di miglioramento dei profili tecnici e ambientali nei due settori e all'individuazione di criteri di valutazione delle offerte volte a valorizzare positivamente le migliori soluzioni in termini di qualità del servizio agli utenti finali, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, nonché iniziative di potenziamento gestionale.

L'introduzione di schemi tipo di bandi di gara e di schemi tipo di contratti e convenzioni risultano funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo infrastrutturale, se applicati in contesti in cui il riordino degli assetti locali del servizio e la ripartizione delle competenze previsti dalla *governance* multilivello siano stati efficacemente completati.

Riguardo poi al settore dei rifiuti urbani, la connotazione tendenzialmente comunale degli ambiti di affidamento e della connessa titolarità dei contratti, insieme alla notevole lentezza nell'adeguamento dei contratti di servizio allo Schema tipo - con possibili sottostanti condizioni di riconoscimento dei costi, ancora legate a precedenti prassi e pattuizioni piuttosto che alla nuova regolamentazione - non garantisce un'applicazione uniforme della disciplina a livello nazionale. Ciò comporta difficoltà di armonizzazione fra regolazione e clausole contrattuali, con il rischio di generare lunghi contenziosi, inadempimenti e/o ritardi, pregiudicando l'efficacia dello strumento contrattuale e dei connessi bandi di gara nell'attuazione di una pianificazione di interventi strategici nel medio-lungo periodo.

L'Autorità evidenzia, infine, che, con riferimento alla relazione fra disciplina regolatoria e disposizioni contenute nel Codice dei contratti, con particolare riguardo all'applicazione delle regole di adeguamento dei corrispettivi contrattuali, taluni recenti pronunciamenti giurisprudenziali inducono a ritenere che il relativo processo di consolidamento debba considerarsi ancora *in itinere*.

2. II SETTORE DELL'ENERGIA

Come noto, i settori dell'energia elettrica e del gas naturale sono settori liberalizzati, in cui l'Autorità ha specifiche competenze, tra l'altro, di tutela degli interessi dei clienti finali, incluso il rapporto contrattuale con il proprio venditore. Le società di vendita dei relativi servizi non sono soggette a regimi di convenzione o di affidamento, ma all'iscrizione in appositi elenchi disciplinati da provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e dal medesimo gestiti. L'iscrizione e la permanenza in tali elenchi costituiscono, dunque, titolo abilitativo per lo svolgimento dell'attività di vendita, ma non attribuiscono diritti esclusivi, né prevedono un rapporto concessorio o di affidamento in relazione al servizio erogato né un limite numerico dei soggetti che possono operare nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale.

I contratti sottoscritti tra i clienti finali (cittadini e imprese) e le predette società di vendita sono, pertanto, contratti di diritto privato e, come tali, sono soggetti alle norme del Codice Civile e del Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206/05), nonché a specifiche norme nazionali in materia di contrattualistica, molte delle quali derivanti dal recepimento della normativa europea che, nell'ambito della progressiva liberalizzazione dei mercati energetici, ha via via coinvolto i clienti di piccole dimensioni, con un'attenzione crescente nei confronti dei loro diritti contrattuali, al fine di superare le barriere informative di ostacolo alla trasparenza, alla comprensione e all'accessibilità dei servizi. Inoltre, i venditori sono soggetti alla regolazione dell'Autorità che incide tra l'altro su aspetti commerciali, quali, per esempio, le modalità e le tempistiche di gestione dei reclami, le rettifiche di fatturazione o la morosità.

L'azione dell'Autorità in tale contesto ha previsto, dunque, l'introduzione progressiva di misure e di strumenti rivolti a tutti i clienti finali, al fine di favorire la loro partecipazione attiva al mercato, riducendo l'asimmetria informativa e consentendo ai medesimi di scegliere in modo consapevole il proprio venditore. Venditore che, in qualità di operatore commerciale specializzato, gode normalmente di una situazione di vantaggio contrattuale rispetto al cliente.

Vale riportare di seguito alcune tra le misure e gli strumenti ritenuti di rilievo ai fini della presente Indagine conoscitiva:

- a) il Codice di condotta commerciale che, in accordo con le previsioni del Codice del consumo e delle direttive comunitarie, stabilisce le regole di comportamento che i venditori di energia elettrica e/o di gas naturale devono osservare nei rapporti commerciali con i clienti finali di piccole dimensioni (con punti di prelievo di energia elettrica in bassa tensione o con consumi gas sotto 200.000 Sm³/anno), al fine di assicurare la trasparenza delle offerte e dei contratti, la correttezza del personale commerciale e la tutela del consumatore, sia in fase di offerta sia di stipula del contratto di fornitura, nonché in caso di modifiche contrattuali. Tra i contenuti del Codice, a supporto del cliente, si evidenzia la c.d. **Scheda sintetica**, un documento che riassume tutti gli obblighi informativi in capo al venditore relativi all'offerta, in formato standardizzato, semplificato e comprensibile, da fornire al cliente finale prima della sottoscrizione del contratto;
- b) la razionalizzazione dei corrispettivi delle offerte per i clienti domestici, che consiste nella riduzione e nella standardizzazione dei corrispettivi che possono essere definiti dai venditori. Grazie a tale intervento - in virtù del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, che ha assegnato a questa Autorità il compito di definire le misure per accrescere la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali domestici sul mercato libero - i corrispettivi che possono essere liberamente valorizzati dal venditore a copertura della voce di vendita della materia prima sono stati ridotti a due: uno espresso in quota fissa annua (€/anno) e uno dipendente dai consumi (€/kWh o €/Smc). Ciò consente di ridurre i parametri chiave di differenziazione tra le offerte e di migliorare la comparabilità delle medesime;
- c) la regolazione della bolletta, nell'ambito della quale l'Autorità ha recentemente introdotto il cd. **Scontrino dell'energia**, una nuova sezione standard della stessa che mostra esplicitamente la formazione del costo complessivo dell'energia in relazione ai consumi, secondo la struttura "quantità x prezzo", suddiviso in "quota consumi" e "quota fissa" (più la "quota potenza" per la sola energia elettrica), con la finalità di favorirne leggibilità, comprensione, trasparenza e semplificazione;
- d) la regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale riferita alla qualità commerciale (gestione di reclami scritti, richieste scritte di informazioni, rettifiche di fatturazione o di doppia fatturazione) e alla qualità dei servizi telefonici di assistenza ai clienti (chiamate *inbound*). che prevede standard specifici (tempi massimi per singole prestazioni) e standard generali (soglie percentuali minime per le prestazioni nel complesso che il venditore deve rispettare su base annua);

- e) il Portale Offerte, istituito ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”, per consentire il confronto delle offerte di energia elettrica, di gas naturale e *dual fuel*, che, diversamente da altri portali disponibili online, è uno strumento trasparente, imparziale e gratuito, gestito da Acquirente Unico senza finalità di lucro, secondo le indicazioni fornite da questa Autorità;
- f) il Portale Consumi che fornisce a tutti i consumatori l’accesso a una serie di informazioni chiave relativamente alla propria utenza sia di tipo contrattuale sia di carattere anagrafico sia di misura.

Ulteriori strumenti a supporto dei consumatori sono: lo Sportello per il consumatore di energia e ambiente, gestito da Acquirente Unico, per informare e assistere i clienti anche nella soluzione delle controversie che non siano state risolte tramite il reclamo inviato all’esercente interessato, e l’Atlante per il consumatore, una guida online semplice, gratuita, facilmente comprensibile e accessibile attraverso il sito istituzionale dell’Autorità.

3. CONCLUSIONI

Si ritiene opportuno, da ultimo, rappresentare come questa nuova Consiliatura dell’Autorità intenda proseguire nel processo già avviato verso una sempre maggiore semplificazione e trasparenza dei rapporti a tutela del cliente/consumatore/utente.

Per quanto riguarda il settore energetico, considerata l’evoluzione recente dei mercati e delle offerte di fornitura, nonché i problemi che i clienti di tali settori ancora affrontano, si reputa necessario, innanzitutto, promuovere ulteriori interventi per una sempre maggiore trasparenza e semplificazione delle condizioni contrattuali, a garanzia della piena confrontabilità delle offerte e, quindi, della realizzazione di un efficace confronto competitivo tra gli operatori. Tali finalità appaiono ancora più rilevanti considerato che a marzo 2027 terminerà l’attuale periodo di assegnazione del servizio a tutele gradualmente e, in ossequio alla normativa vigente, i clienti ivi forniti passeranno al mercato libero con la migliore offerta dei propri esercenti. Saranno, quindi, soggetti a nuove condizioni contrattuali diverse da quelle del servizio a tutele gradualmente che risultano chiare, semplici e intuitive per il consumatore. Si evidenzia, comunque, che il servizio a tutele gradualmente proseguirà oltre alla predetta data e sarà accessibile solo dai clienti che si troveranno senza fornitore sul mercato libero a partire dal 1° aprile 2027. A tal fine saranno indette nuove procedure concorsuali per la selezione degli esercenti che saranno operativi a partire dalla predetta data.

I principali interventi oggetto di valutazione da parte di questa Autorità riguardano:

- l'introduzione di ulteriori disposizioni regolatorie volte ad assicurare maggiore chiarezza delle informazioni rese disponibili ai clienti attraverso la documentazione contrattuale e precontrattuale, anche grazie ad una crescente omogeneità della terminologia utilizzata. L'obiettivo è quello di indirizzare il consumatore verso una più immediata confrontabilità dell'offerta, anche attraverso l'utilizzo delle stesse voci di riferimento per il prezzo (per esempio, corrispettivo fisso, variabile) e di informazioni essenziali per una scelta consapevole;
- lo sviluppo ulteriore del Portale Offerte, quale principale strumento istituzionale a disposizione dei consumatori per la comparazione. Invero, sono già in corso iniziative per rendere ancora più accessibili e trasparenti le offerte presenti nel Portale, in particolare, quelle che comportano la fornitura di beni e servizi aggiuntivi o che includono penali o variazioni significative dei prezzi dopo il primo anno di fornitura. Inoltre, l'orientamento dell'Autorità è quello di prevedere l'ampliamento delle offerte visualizzabili sul medesimo Portale, assicurando la corrispondenza fra tali offerte e quelle effettivamente commercializzate dai venditori. La presenza di un rilevante numero di venditori rende tuttavia difficoltoso il confronto tra le offerte. Pertanto, si potrebbe valutare, con le Istituzioni preposte, la possibilità di inserire criteri più stringenti in ordine all'affidabilità e all'inclusione nell'Elenco venditori, anche alla luce dei comportamenti degli operatori recentemente emersi e all'esigenza di accrescere la fiducia dei clienti finali nei confronti del sistema;
- il monitoraggio del mercato finale e delle condizioni contrattuali effettivamente applicate, anche attraverso verifiche puntuali dei comportamenti degli operatori, con particolare riguardo alle fasce più deboli, anche ai fini di adeguate politiche di *enforcement*.

In considerazione dell'elevata frammentazione gestionale e della complessità della *governance*, il settore ambientale richiede un diverso approccio della regolazione rivolta, comunque, al progressivo rafforzamento delle tutele in essere. Le principali azioni saranno indirizzate:

- nel settore idrico, al rafforzamento delle disposizioni vigenti tese alla risoluzione delle più rilevanti e/o ricorrenti problematiche emerse, anche in esito alle evidenze risultanti dall'implementazione delle disposizioni di qualità tecnica e contrattuale, recentemente aggiornate a fine 2025;

- nel settore rifiuti, alla graduale introduzione di interventi migliorativi ed evolutivi del sistema di tutele per gli utenti, con l'obiettivo di tipizzare e, quindi, regolare le problematiche più frequentemente segnalate, al fine di promuovere la progressiva convergenza verso livelli qualitativi minimi del servizio, omogenei sul territorio nazionale, con gradualità obblighi minimi di servizio e standard generali di qualità.

Per quanto riguarda il settore dei rifiuti urbani, si richiama ancora l'attenzione della Commissione sulla stratificazione normativa attualmente vigente in materia di TARI; stratificazione creata col trasferimento dei poteri all'Autorità in materia, con particolare riferimento alla trasparenza e alla qualità del servizio. In proposito, al fine di garantire livelli minimi di servizio omogenei sul territorio nazionale, si ritiene utile prevedere opportune clausole di salvaguardia della regolazione, qualora le disposizioni legislative incidano su aspetti contrattuali disciplinati dall'Autorità.

L'Autorità auspica, comunque, che trovino adeguata considerazione, per il settore idrico, le criticità segnalate in merito al completamento del quadro normativo sul riuso, e, per il settore dei rifiuti, oltre a quelle relative alla stratificazione normativa, le problematiche in ordine alla frammentazione gestionale. La soluzione di tali questioni amplificherebbe l'effetto positivo delle misure proposte sulla semplificazione e standardizzazione dei rapporti sia tra cittadino e gestore del servizio, che tra quest'ultimo e l'ente affidante.

Infine, per tutti i settori che rientrano nelle competenze di questa Autorità, si considera opportuno valutare l'introduzione di ulteriori misure di tutela rafforzata per le fasce più deboli dei consumatori e a favore delle utenze in condizione di disagio economico o colpite da eventi calamitosi, prevedendo, per esempio, clausole contrattuali di miglior favore per la gestione della morosità e una rateizzazione *ad hoc* degli importi dovuti.

Ogni ipotesi di intervento sarà comunque realizzata con il pieno coinvolgimento degli stakeholder e delle Istituzioni interessate, avendo cura di segnalare al Parlamento eventuali esigenze di intervento sulla normativa primaria di settore che potrebbero meglio garantirne realizzazione ed efficacia.